

Protocollo di Rinnovo del CCNL

“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”

Il giorno **26 Aprile 2022**, presso la sede dell’Ente Bilaterale En.Bi.C., in Via Cristoforo Colombo n. 115 - 00147 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario**, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco;
- **CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali**, rappresentata dal Presidente Paolo Esposito;
- **CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti**, rappresentata dal Presidente Stefano Ruvolo;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale Stefano Diquattro;

e

- **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;
- **CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi**, rappresentata dal Segretario Generale Michele Poerio;
- **Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro e dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;

per definire il rinnovo a decorrere **dal 1° maggio 2022** della parte retributiva del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*” del 23 maggio 2017, scaduto il 30 aprile 2020, con decorrenza dell’I.V.C. dal 1° agosto 2020.

Premesso che:

1. in data 23 maggio 2017 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”, con decorrenza dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020;
2. in data 15 settembre 2020, le Parti, nel rispetto delle previsioni dell’art. 26 del CCNL hanno determinato l’Indennità di Vacanza Contrattuale, con sua decorrenza dal 1° agosto 2020;
3. il periodo pandemico ha impegnato le Parti, così come tutte le Parti sociali, nelle assistenze e richieste degli ammortizzatori sociali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, nella stipulazione di Accordi aziendali per la rimodulazione dell’orario di lavoro e dei flussi dei lavoratori al fine di ridurre i rischi di contagi, la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo dello *smart working*, il continuo confronto con i Lavoratori, i Datori

di Lavoro, i Responsabili della Sicurezza, i Medici Competenti, gli Enti e Istituzioni, per la ricerca di soluzioni conciliative atte a garantire il proseguo delle attività, nonostante le difficoltà e, per quanto possibile, alla promozione di nuova occupazione;

4. durante tale periodo pandemico, le Parti, anche per il tramite degli Enti Bilaterali, hanno corrisposto ai Lavoratori ed alle famiglie molte prestazioni di natura economica, assistenziale, previdenziale, di tutela ed assistenza. Inoltre, per il rilancio delle professionalità, le Parti, anche in convenzione con Università Telematiche hanno avviato percorsi formativi atti all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, il reinserimento dei disoccupati, la più attenta qualificazione delle maestranze al fine di promuovere azioni di crescita continua e per la riduzione delle disparità;
5. nonostante i settori del Turismo e dei Pubblici Esercizi siano stati quelli maggiormente colpiti dalle restrizioni emergenziali e dalla conseguente crisi economica, le Parti, consapevoli che proprio tali Settori sono tra quelli trainanti l'economia italiana, certamente aiutati dalla bellezza unica del nostro Paese, sentite le richieste delle aziende rappresentate e dei loro lavoratori, hanno concordato il presente rinnovo del trattamento economico contrattuale, quale spinta propulsiva verso il *rilancio*. Ciò, anche grazie al miglioramento retributivo e normativo, la diffusione della Contrattazione Aziendale di secondo livello e la partecipazione dei lavoratori, la garanzia di elevati sistema di *Welfare*, sempre più ampi ed integrati, condizioni contrattuali d'ingresso agevolate per promuovere, in ogni ambito, l'occupazione e lo sviluppo professionale.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL "*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*".

Art. 1 - Decorrenza e validità del rinnovo del CCNL "*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*"

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL "*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*" abbia decorrenza dal **1° maggio 2022**, con validità fino al 30 aprile 2025.

Art. 2 - Classificazione del Personale nel rinnovo del CCNL "*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*"

Le Parti concordano che la nuova Classificazione del Personale del rinnovando CCNL comprenderà anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.

I Livelli, per uniformità logica e sostanziale, saranno così sostituiti:

Col. A	Col. B
Previgente CCNL “<i>Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi</i>”, fino al 30/04/2022	Nuovo CCNL “<i>Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi</i>”, dal 1° Maggio 2022
<i>Non previsto</i>	Dirigente
Quadro A1	Quadro
Direttivo A2	Direttivo A1
Direttivo A3	Direttivo A2
B1	B1
<i>Non previsto</i>	Operatore di Vendita Gestionale
B2	B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria	Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1	C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria	Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2	C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria	Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1	D1
D2	D2

Nel testo integrale del CCNL, le Parti pubblicheranno la Classificazione estesa di tutti i livelli d’inquadramento, comprensiva di Declaratorie, Profili ed Esempificazioni, conformi all’E.Q.F.

Art. 3 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Maggio 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 160,80 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.

Pertanto, dal 1° maggio 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 15 settembre 2020.

Di seguito l'esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:

Tab. 1) Incrementi retributivi della P.B.N.C.M. previsti dal presente rinnovo contrattuale

Livello	Dal 1/05/2022	Dal 1/01/2023	Dal 1/01/2024	Dal 1/01/2025
Quadro (ex Quadro A1)	92,00	46,00	46,00	92,00
A1 (ex A2)	80,00	40,00	40,00	80,00
A2 (ex A3)	70,00	35,00	35,00	70,00
B1	64,00	32,00	32,00	64,00
B2	58,00	29,00	29,00	58,00
C1	53,60	26,80	26,80	53,60
C2	48,80	24,40	24,40	48,80
D1	44,80	22,40	22,40	44,80
D2	40,00	20,00	20,00	40,00

Per semplificazione, nella successiva Tabella 2), si riportano i valori complessivi della P.B.N.C.M. già comprensivi degli aumenti di cui in Tabella 1).

Tab. 2): P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello	P.B.N.C.M. 30/04/22	P.B.N.C.M. 1/05/2022	P.B.N.C.M. 1/01/2023	P.B.N.C.M. 1/01/2024	P.B.N.C.M. 1/01/2025
Quadro (ex Quadro A1)	2.252,90	2.344,90	2.390,90	2.436,90	2.528,90
A1 (ex A2)	1.959,04	2.039,04	2.079,04	2.119,04	2.199,04
A2 (ex A3)	1.714,16	1.784,16	1.819,16	1.854,16	1.924,16
B1	1.567,23	1.631,23	1.663,23	1.695,23	1.759,23
B2	1.420,30	1.478,30	1.507,30	1.536,30	1.594,30
C1	1.273,38	1.326,98	1.353,78	1.380,58	1.434,18
C2	1.175,42	1.224,22	1.248,62	1.273,02	1.321,82
D1	1.077,47	1.122,27	1.144,67	1.167,07	1.211,87
D2	979,52	1.019,52	1.039,52	1.059,52	1.099,52

Il testo integrale del CCNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d'inquadramento (*comprensive dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale e dell'Indennità di Mancata Contrattazione*), inclusa la nuova Categoria dei Dirigenti e gli Operatori di Vendita.

Art. 4 - Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne a domicilio nel rinnovo del CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi"

Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell'ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di

continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un'apposita *Indennità oraria* per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio.

La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Art. 5 - Welfare Contrattuale del rinnovo nel rinnovo del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti hanno concordano l'introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella 3):

Tab. 3) Welfare Contrattuale

Livello	Dall'anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando
Dirigente	€ 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)	€ 480,00/anno, in quote mensili di € 40
B1, B2, C1, C2 e D1, D2 Operatori di Vendita	€ 240,00/anno, in quote mensili di € 20

Per la disciplina integrale del Welfare Contrattuale, si rinvia al testo integrale del CCNL che sarà predisposto dalle Parti.

Art. 6 - Previdenza Complementare prevista nel rinnovo del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l'importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.

Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal **1° gennaio 2023**, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all'**1%** della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

Art. 7 - Trattamento economico in caso di assenza del Dipendente per malattia e maternità nel rinnovo del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti, in ottica solidaristica e quale ulteriore incentivo alla soddisfazione del personale dipendente con i conseguenti riflessi positivi in termini di qualità, efficienza dei servizi e delle *performance*, hanno concordato di migliorare alcuni aspetti economici previsti dal CCNL in materia di malattia e maternità, rinviando allo scopo al testo definito che sarà predisposto e depositato presso il CNEL ed Enti competenti.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro nel rinnovo del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti, anche con l’ausilio di AIFES, aggiorneranno ed approfondiranno la disciplina contrattuale specifica in materia di sicurezza, adeguandola alla recente normativa, anche in relazione al Ruolo del preposto.

Art. 9 - Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”

Le Parti predisporranno il testo integrale del CCNL che conterrà sia le previsioni economiche di cui al presente Protocollo che altri adeguamenti sulle tipologie contrattuali, la classificazione del personale, l’orario di lavoro ed altri istituti. Tale testo integrale, a norma di legge, sarà depositato al CNEL entro il 31/05/2022.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, la decorrenza dei trattamenti normativi/retributivi sarà quella indicata dagli articoli di riferimento previsti dal testo integrale del rinnovato CCNL “*Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi*”.

Roma, 26 Aprile 2022.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per ANPIT

Per CIDEDEC

Per ConfImprenditori

Per UNICA

Per CISAL Terziario

Per CONFEDIR

Per CISAL